

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Vertiv S.r.l. in data **12 settembre, 2022**



Indice

Parte Generale

Definizioni	7
1. Premesse: Il Decreto Legislativo N. 231/01	8
1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione	8
1.2 I reati presupposto	8
1.3 Le sanzioni	16
1.4 Delitti tentati	17
1.5 Vicende modificative dell'Ente	17
1.6 Reati commessi all'estero	19
1.7 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come forma di esonero da responsabilità	19
1.8 Le linee guida	20
2. Il modello organizzativo di vertiv S.r.l.	20
2.1 Breve storia ed evoluzione recente della Società	20
2.2 Breve descrizione dell'attività di business	21
2.3 Il modello di governance e il sistema organizzativo di Vertiv S.r.l.	21
2.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Vertiv S.r.l.	22
2.5 Il Codice Etico	24
2.6 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo	24
2.7 Destinatari del Modello Organizzativo	24
3. Gli elementi costitutivi del modello	25
3.1 Mappatura	25
3.2 Controlli a presidio delle attività a rischio	25
3.3 Controlli generali. Il sistema di controllo interno	25
3.4 Controlli specifici	25
3.5 Gestione dei flussi finanziari	26
3.6 Organismo di Vigilanza	26
3.61 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	26
3.62 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza	26
3.63 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza	27
3.64 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	28
3.7 Sistema disciplinare	29
3.8 Segnalazioni di condotte illecite	29
3.9 Diffusione del Modello	29

Parte Speciale

1. Funzione della parte speciale	32
2. Principi fondamentali	32
Le attività sensibili e I reati presupposto	33
3. Sezione A – Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	
1. Norme incriminatrici	33
2. Analisi del rischio	36
3. Regole e principi generali di comportamento	37
4. Risk Management	39
4.1. Tracciabilità	39
4.2. Il sistema di deleghe e procure	40
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	40

Sezione B – Corruzione tra privati

1. Norme incriminatrici	40
2. Analisi del rischio	41
3. Regole e principi generali di comportamento	42
4. Risk Management	42
4.1. Tracciabilità	43
4.2. Il sistema di deleghe e procure	43
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	43

Sezione C – Reati Informatici

1. Norme incriminatrici	43
2. Analisi del rischio	45
3. Regole e principi generali di comportamento	45
4. Risk Management	46
4.1. Tracciabilità	49
4.2. Il sistema di deleghe e procure	49
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	49

Sezione D – Reati Societari

1. Norme incriminatrici	47
2. Analisi del rischio	49
3. Regole e principi generali di comportamento	49
4. Risk Management	50
4.1. Tracciabilità	52
4.2. Il sistema di deleghe e procure	52
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	52

Sezione E – Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, Beni o utilità di Provenienza illecita, Autoriciclaggio Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Norme incriminatrici	53
2. Analisi del rischio	54
3. Regole e principi generali di comportamento	54
4. Risk Management	55
4.1. Tracciabilità	56
4.2. Il sistema di deleghe e procure	56
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	56

Sezione F – Reati in violazione di norme di sicurezza e salute dei lavoratori

1. Norme incriminatrici	57
2. Analisi del rischio	57
3. Regole e principi generali di comportamento	58
4. Risk Management	59
4.1. Tracciabilità	59
4.2. Il sistema di deleghe e procure	59
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	60

Sezione G – Reati ambientali

1. Norme incriminatrici	61
2. Analisi del rischio	62
3. Regole e principi generali di comportamento	63
4. Risk Management	64
4.1. Tracciabilità	64
4.2. Il sistema di deleghe e procure	64
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	65

Sezione H – Delitti contro l'industria e il commercio	
1. Norme incriminatrici	65
2. Analisi del rischio	67
3. Regole e principi generali di comportamento	67
4. Risk Management	68
4.1. Tracciabilità	69
4.2. Il sistema di deleghe e procure	69
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	69
Sezione I – Reati di falsità' in strumenti e segni di riconoscimento	
1. Norme incriminatrici	69
1.1 Premessa	70
1.2 Le fattispecie incriminatrici	71
2. Analisi del rischio	71
3. Regole e principi generali di comportamento	71
4. Risk Management	72
4.1. Tracciabilità	72
4.2. Il sistema di deleghe e procure	72
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	72
Sezione L – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere Dichiarazioni mendaci all'autorità' giudiziaria	
1. Norme incriminatrici	73
2. Analisi del rischio	73
3. Regole e principi generali di comportamento	73
4. Risk Management	74
4.1. Tracciabilità	74
4.2. Il sistema di deleghe e procure	74
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	74
Sezione M – Reati di terrorismo, reati di criminalità' organizzata	
Reati transnazionali	
1. Norme incriminatrici	74
2. Analisi del rischio	77
3. Regole e principi generali di comportamento	77
4. Risk Management	79
4.1. Tracciabilità	80
4.2. Il sistema di deleghe e procure	80
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	80
Sezione N – Reati Tributari	
1. Norme incriminatrici	80
2. Analisi del rischio	81
3. Regole e principi generali di comportamento	83
4. Risk Management	83
4.1. Tracciabilità	84
4.2. Il sistema di deleghe e procure	84
4.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale	84
4. Internal Audit	84

Allegati	85
1. Manuale per i dipendenti sul programma etico e deontologico Vertiv (Codice Etico)	85
2. Statuto dell'Organismo di Vigilanza	112
3. Curricula dei membri dell'Organismo di Vigilanza	117
4. Sistema disciplinare	127
5. Protocolli comportamentali	131
6. Indice procedure interne	142

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Vertiv S.r.l. in data 12 Settembre 2022.

Parte Generale



Definizioni

Termini	Definizioni
Società	Vertiv S.r.l.
Analisi dei Rischi	Attività di analisi specifica finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/01
Risk Management	La progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno della Società atto a ridurre la verifica dell'evento
Codice Etico	Insieme di principi e metodologie utilizzate dall'organizzazione nei confronti di terzi interessati quali: lavoratori, clienti, fornitori, ecc e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti con la finalità di sviluppare costantemente un'etica di impresa
Decreto Legislativo n. 231/01 (D.Lgs. 231/01 - Decreto)	"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
Enti	Persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica cui è rivolto il Modello
Modello	Corpo di regole concernenti le modalità di espletamento delle attività e i protocolli/procedure di condotta adottati ed attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01
Destinatari	Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i fornitori, gli appaltatori, i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i distributori, i membri dell'OdV, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate
Soggetti Apicali	I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del Decreto. Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società, anche in forza di un contratto di lavoro subordinato. Rientrano in tale categoria gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i direttori di divisione o di stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza o direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
Soggetti in posizione subordinata	I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del Decreto. Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato e i soggetti esterni alla Società ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali. Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori della Società nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Società, quali collaboratori, parasubordinati e consulenti.
Amministratori	I soggetti che hanno la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, della Società.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte o una professione.
Collaboratori	Soggetti che intraprendono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.
Intermediari commerciali	Soggetti che agiscono da intermediari tra la Società e qualsiasi terza parte nel settore pubblico o privato e che possiedono entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> sono in grado di influenzare la condotta e/o le decisioni di una terza parte a favore della Società a causa, per esempio, dell'attività esercitata per conto della Società o della posizione/rapporti nei confronti della terza parte; percepiscono un compenso o altri vantaggi economici (comprese eventuali riduzioni di prezzo) dalla Società.
Consulenti	Soggetti, dotati di particolari competenze tecniche, che, previo incarico della Società, svolgono a favore della stessa, attività di consulenza o prestazioni professionali a contenuto intellettuale di natura legale, amministrativa, fiscale, finanziaria, notarile, tecnica, commerciale, ambientale, ecc..
Reati (reati presupposto)	Fattispecie di reato considerate dal Decreto
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato presupposto
Mappatura dei rischi (Risk Assessment)	Esposizione delle modalità attuative dell'illecito ed i controlli e presidi necessari per tenere il Rischio ad un livello accettabile.
Scheda di evidenza (Check list)	L'insieme dei controlli posti in essere al fine di eliminare o almeno limitare il Rischio di illeciti durante operazioni con la Pubblica Amministrazione
Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/01, cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza del Modello, vigilare sul suo funzionamento e sull'effettiva osservanza da parte dei destinatari nonché di curarne l'aggiornamento
Sistema Disciplinare	Il sistema disciplinare di cui all'art.6, comma 2, lett. e) e art. 7, comma 4, lett. b) del Modello. Insieme di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1. Premessa: Il decreto legislativo n. 231/01

1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione

Il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali già in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali adottati dall’Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio 2001).

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito collettivamente definiti Enti) qualora i soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo (c.d. “soggetti apicali”) ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi (c.d. “soggetti sottoposti”), intendendosi come tali anche coloro che si trovino ad operare in una posizione, anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, all’Ente per cui agiscono, commettano uno dei reati previsti dal Decreto (c.d. “reati presupposto”), nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Da un punto di vista soggettivo, l’ambito di applicazione del Decreto è piuttosto vasto.

Ed infatti, i Destinatari della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01 sono:

- gli Enti forniti di personalità giuridica;
- le società, associazioni, queste ultime anche se prive di personalità giuridica.

Sostanzialmente, la normativa individua il campo di applicazione soggettiva per esclusione: sono, infatti, espressamente esclusi solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa degli Enti si fonda su una c.d. “colpa di organizzazione”: l’Ente è ritenuto responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale ovvero da un soggetto sottoposto se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

La ratio della norma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio dell’Ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto) controllo della regolarità e della legalità dell’operato aziendale in funzione preventiva.

1.2 I reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.

“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”

(art. 2 D.Lgs. n. 231/01).

E, dunque, l’Ente può essere chiamato a rispondere solo della commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, di reati e illeciti amministrativi tassativamente previsti dal Decreto, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Ad oggi, i reati previsti dal Decreto sono i seguenti:

A. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/01):*

1. malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
2. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
3. frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
4. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
5. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
6. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
7. frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/86).

B. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/01):*

1. falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
2. accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615 ter c.p.);
3. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
4. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
5. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
6. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
8. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
9. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
10. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
11. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
12. delitti in materia di sicurezza cibernetica (art. 11 comma 11 D.L. n. 105/19).

C. *Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/01):*

1. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
3. scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
4. sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
5. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.;
6. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
7. illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

D. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/01):

1. peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
2. peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
3. concussione (art. 317 c.p.);
4. corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
5. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
6. corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 c.p.);
7. induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 321 c.p.);
8. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
9. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
10. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
11. abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
12. traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. n. 231/01):

1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
3. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
5. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
6. fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
7. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
8. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli disegni (art. 473 c.p.);
9. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

F. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. n. 231/01):

1. turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
2. illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
3. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
4. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
5. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
6. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
7. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
8. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

G. Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/01):

1. false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
2. false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
3. falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.);
4. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
5. impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
6. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
7. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
8. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
9. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
10. omessa comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
11. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
12. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
13. corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
14. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
15. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
16. aggio (art. 2637 c.c.);
17. ostacolo all'esercizio delle funzioni della Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

H. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. n. 231/01):

1. associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
2. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
3. assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
4. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
5. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
6. condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
7. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
8. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
9. sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.);
10. istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato e contro la personalità interna dello Stato (art. 302 c.p.);
11. cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
12. cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
13. banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
14. assistenza ai partecipi di cospirazioni o di banda armata (art. 307 c.p.);
15. impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo (art. 1 Legge n. 342/76);
16. danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 Legge n. 342/76);
17. pentimento operoso (art. 5 Legge n. 342/76);
18. delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater¹ D.Lgs. n. 231/01):

1. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

J. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/01):

1. riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
2. prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
3. pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
4. detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
5. pornografia virtuale (art. 600 quater¹ c.p.);
6. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
7. tratta di persone (art. 601 c.p.);
8. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
9. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
10. adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

K. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/01):

1. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/98);
2. manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/98).

Ai sensi dell'art. 187 quinquies D.Lgs. n. 58/98, l'Ente risponde altresì in caso di commissione dei seguenti illeciti amministrativi:

3. abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis D.Lgs. n. 58/98);
4. manipolazione del mercato (art. 187 ter D.Lgs. n. 58/98).

L. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/01):

1. omicidio colposo (art. 589 c.p.);
2. lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

M. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. n. 231/01):

1. ricettazione (art. 648 c.p.);
2. riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
3. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
4. autoriciclaggio (art. 648 ter¹ c.p.).

N. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies¹ D.Lgs. n. 231/01):

1. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
3. frode informatica (art. 640 ter comma 2 c.p.).

O. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. n. 231/01):

1. messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a bis, L. n. 633/41);
2. reati di cui all'art. 171, comma 1, L. n. 633/41 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/41);
3. abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/41);
4. riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis, comma 2, L. n. 633/41);
5. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/41);
6. mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/41);
7. fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/41).

P. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. n. 231/01):

1. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Q. Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/01):

1. inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
2. disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
4. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
5. associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies c.p. (art. 452 octies c.p.);
6. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
7. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
8. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/06);
9. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione della autorizzazione (art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/06);
10. superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/06);
11. violazione del divieto di scarico (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/06);

12. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/06);
13. attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. n. 152/06);
14. gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/06);
15. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/06);
16. deposito temporaneo in violazione delle disposizioni di legge (art. 256, comma 6, D.Lgs. n. 152/06);
17. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/06);
18. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con sostanze pericolose (art. 257, comma 2, D.Lgs. n. 152/06);
19. violazione degli obblighi di comunicazione nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti o uso di certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/06);
20. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/06);
21. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D.Lgs. n. 152/06);
22. false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche di rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi; inserimento nel SISTRI di un certificato falso (art. 260 bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/06);
23. trasporto di rifiuti in mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE ovvero con certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, D.Lgs. n. 152/06);
24. trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8, D.Lgs. n. 152/06);
25. esercizio di uno stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenuti nella autorizzazione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/06);
26. importazione, esportazione, riesportazione di specie protette senza certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari di specie protette; utilizzo di esemplari di specie protette in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto di esemplari di specie protette senza la licenza o il certificato prescritti; illecito commercio di piante artificialmente riprodotte in contrasto con le prescrizioni; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari di specie protette senza la prescritta documentazione (art. 1, commi 1 e 2, Legge n. 150/92; art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);
27. falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di licenza o di certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati (art. 3 bis, comma 1, Legge n. 150/92);
28. detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni di cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, Legge n. 150/92);
29. violazione delle disposizioni relative alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge n. 549/93);
30. inquinamento marino doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/07);
31. inquinamento marino colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/07).

R. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/01):

1. occupazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/98);
2. promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, trasporto di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio di altro Stato di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter D.Lgs. n. 286/98);

S. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/01):

1. Propaganda, istigazione, incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione o minimizzazione in modo grave o sulla apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3, comma 3 bis, L. n. 654/75).

T. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/01):

1. frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/89);
2. esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/89).

U. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/01):

1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2bis D.Lgs. n. 74/00);
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/00);
3. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2bis D.Lgs. n. 74/00);
4. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/00);
5. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/00);
6. dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/00), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/00), indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/00) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ai dieci milioni di euro;

V. Contrabbando (D.P.R. n. 73/43) – art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/01.**W. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs. n. 231/01):**

1. furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
2. appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
3. ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
4. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
5. violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
6. importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
7. uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
8. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
9. contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

X. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:

1. riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
2. devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

Y. Reati transnazionali

L'art. 3 della Legge n. 146/06 definisce transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali rilevanti ai sensi del Decreto sono i seguenti:

1. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
3. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/73);
4. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
5. traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n. 286/98);
6. intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 c.p.).

Z. Delitti mediante frode – limitatamente agli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 L. n. 9/13):

1. adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
2. commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
3. commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
4. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
5. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
6. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
7. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
8. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
9. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è prevista per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; si applica attraverso un sistema di quote, in un numero compreso tra 100 e 1000, e il valore di ogni quota è compreso tra € 258,00 e € 1.549,00, il cui importo è stabilito dal Giudice in relazione ai seguenti parametri:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'Ente;
- attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le **sanzioni interdittive previste** da Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti agli stessi sottoposti quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica quando l'irrogazione delle altre sanzioni non risulti adeguata.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può, disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario Giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Confisca: con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita dal danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del prodotto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, delle forme del tentativo, dei reati indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/01 (artt. da 24 a 25 duodevices), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto). L'esclusione delle sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5 Vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/01 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dell'Ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, D.Lgs. 231/01 "Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune", laddove la nozione di "patrimonio" deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli articoli da 28 a 33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In particolare.

In caso di trasformazione, l'art. 28 prevede che "...resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto".

Secondo quanto previsto dall'art. 29, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) "...risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione".

L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504 bis, comma 1, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile "...per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto...".

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. In particolare, viene chiarito il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a condizione che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte del profitto eventualmente conseguita.

L'art. 32 consente al giudice di tenere conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso solo al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi ai reati successivamente commessi.

Infine, per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33) per cui il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato "...è solidalmente obbligato (...) al pagamento della sanzione pecuniaria", con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati nello stesso Decreto – commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.
- Il rinvio agli articoli dal 7 al 10 del codice penale è da coordinare con le previsioni degli articoli dal 24 al 25 duodevices del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. del Decreto – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, sempre che non proceda, nei confronti dell'Ente, lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.7 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come forma di esonero da responsabilità

Il D.Lgs. 231/01 attribuisce valore esimente al Modello adottato dall'Ente se ritenuto idoneo dall'Autorità giudiziaria procedente.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non incorre in responsabilità se prova che (art. 6, comma 1, del Decreto):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Ente, dunque, dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopraindicati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria colpa organizzativa.

Invece, nel caso di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi, che sono:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto individua il contenuto dei Modelli prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema sanzionatorio (il Sistema Disciplinare) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.8 Le linee guida

L'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che *“...possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.”*

Confindustria ha definito le linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree a rischio, la progettazione di un sistema di controllo e i contenuti del Modello. La versione più recente delle linee guida è stata approvata dal Ministero della giustizia nel giugno 2021.

In particolare, tali linee guida prevedono per la definizione del Modello le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi;
- previsione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (procedure/protocolli);
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui:
 - Codice Etico riferito alla realtà aziendale e ai reati ex D.Lgs. 231/01;
 - Sistema Disciplinare creato ad hoc;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Con specifico riferimento alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Vertiv ha adottato un modello di organizzazione aziendale ex art. 30 D.Lgs. 81/08 definito conformemente allo Standard UNI EN ISO 45001.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI VERTIV S.R.L.

2.1 Breve storia ed evoluzione recente della Società

La Società è stata costituita nell'anno 1970 all'interno del gruppo Hiross, fondato nella prima metà degli anni '60, con denominazione sociale “Computer S.p.A.”, modificata più volte nel corso degli anni a seguito di operazioni straordinarie e/o modifiche dell'assetto proprietario: “ICECO S.p.A.”, “International Computer Environment Corporation – ICECO S.p.A.”, “Hiross S.p.A.”, “Liebert Hiross S.p.A.”, “Emerson Network Power S.r.l.”, fino all'attuale “Vertiv S.r.l.”.

Dal 1998 Hiross S.p.A. entra a far parte del gruppo americano Emerson, leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e ingegneria finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative destinate a clienti nei settori dell'elettronica e telecomunicazioni, controllo di processo, automazione industriale, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, apparecchiature e strumenti.

I principali step che hanno condotto la Società (attualmente Vertiv) all'interno del gruppo Emerson possono essere riassunti come di seguito:

- il Gruppo Liebert, con quartier generale a Columbus (Ohio), viene costituito nella metà degli '60 iniziando con la progettazione di prototipi di sistemi di condizionamento ad aria. Nel 1978 il gruppo inizia, inoltre, a produrre sistemi UPS (gruppi statici di continuità, denominati anche AC Power) per computer e i suoi prodotti raggiungono un grande successo in tutto il mondo grazie all'innovazione tecnologica e alla ricerca di efficienza di prodotto. Il Gruppo Liebert viene acquistato da “Emerson Electric Co.” nel 1987 e inizia la produzione e distribuzione di prodotti sotto proprio marchio nel 1995;
- nel 1998 Emerson Electric Co. acquista anche il Gruppo Hiross, che viene di seguito integrato con la divisione europea del gruppo Liebert. Il processo di integrazione ha riguardato l'unificazione delle reti distributive, passando poi ai marchi, per estendersi poi anche in ambito tecnico e produttivo. Al settore in cui operava il Gruppo Hiross (essenzialmente il condizionamento di precisione, essendo stato nel frattempo ceduto il business del pavimento modulare sopraelevato e, di lì a poco, il business dei cosiddetti “prodotti industriali”) viene aggiunta una linea di prodotto, i sistemi UPS, che erano peculiarità del Gruppo Liebert;
- l'unificazione delle linee di prodotto (UPS e HPAC) sotto lo stesso brand era finalizzata ad aumentare la consapevolezza della clientela sull'integrazione della gamma di prodotti Liebert Hiross essendo gli stessi complementari nel medesimo settore.

Nel 2017 la Società incorpora la consociata distributrice di prodotti per il mercato italiano, assumendo la denominazione di Emerson Network Power S.r.l.

Nel 2010 la casa madre americana dava corso ad altre due importanti acquisizioni di gruppi societari: Avocet e Chloride. Ed è proprio a seguito dell'acquisizione di Chloride che per Emerson Network Power si sono realizzate grandi opportunità di sviluppo.

Nel 2016, nell'ambito di un importante processo di integrazione, di semplificazione della struttura di Gruppo e di unificazione dei sistemi informativi, Emerson Network Power S.r.l. incorpora le società Chloride S.r.l. e Emerson Network Power Italia S.r.l.

Il 30 giugno 2015 la casa madre americana ha annunciato e dato inizio ad un processo di riorganizzazione a livello mondiale delle società del Gruppo Emerson con l'obiettivo di arrivare ad un spin-off dell'intero business. Lo spin-off si è concluso con la cessione del comparto al fondo statunitense Platinum Equity avvenuta il 30 novembre 2016; a seguito di tale acquisizione le società facenti capo alla piattaforma Network Power hanno iniziato ad operare sotto il nuovo marchio Vertiv.

Conseguentemente, dal 1 aprile 2017 Emerson Network Power S.r.l. ha mutato denominazione in Vertiv S.r.l.

In data 7 febbraio 2020 il Gruppo Vertiv si è quotato sulla borsa di New York, a seguito dell'operazione di fusione avvenuta fra la società capogruppo Vertiv Holding LLC e la Società precedentemente quotata Goldman Sachs Acquisition Holdings, successivamente ridenominata Vertiv Holdings Co. Platinum Equity è tuttora parte della compagine azionaria con una significativa quota di partecipazione. La Società è attualmente soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vertiv Holdings Co. con sede in Wilmington (Delaware).

2.2 Breve descrizione dell'attività di business

La Società è attualmente costituita dalla Direzione Generale e dalla Divisione Commerciale Italia.

La Direzione Generale opera nell'ambito della progettazione, produzione e distribuzione di unità di condizionamento ad alta precisione per locali tecnologici (Thermal Management – con sede a Piove di Sacco (PD)) e di gruppi statici di continuità (AC Power – con sede a Castel Guelfo (BO)), mentre la Divisione Commerciale Italia (con sedi a San Giuliano (MI), Castel Guelfo (BO), Roma (RM) e Pieve di Sacco (PD)), serve il mercato domestico tramite la distribuzione e la relativa assistenza tecnica dei prodotti di cui sopra, ai quali si aggiunge una gamma di altri prodotti complementari (Racks & Solutions e DC Power) sempre appartenenti alla piattaforma di business Vertiv.

La Società, inoltre, detiene quattro stabili organizzazioni nella Repubblica Ceca, Ungheria, Marocco e un ufficio di rappresentanza in Russia.

Il principio ispiratore di Vertiv è il costante perseguimento di elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente non solo per i propri prodotti ma per l'intero suo operato.

Vertiv, certificata secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, persegue la totale sicurezza dei suoi impianti e infrastrutture, assicura un accurato controllo degli aspetti ambientali legati al ciclo produttivo e il miglioramento continuo degli ambienti di lavoro.

Per i dettagli sull'attività svolta dalla Società si rimanda a quanto riportato sul sito www.vertivco.com.

2.3 Il modello di governance e il sistema organizzativo di Vertiv S.r.l.

Il modello di governance di Vertiv S.r.l. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di Vertiv tiene conto della necessità di dotare la Società di un'organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.

L'organizzazione di Vertiv è articolata sulla base delle norme del codice civile nonché delle disposizioni statutarie.

Attualmente il sistema di governance risulta così articolato.

Socio Unico: Vertiv Italy S.r.l.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto: un Presidente con deleghe, quattro consiglieri con deleghe, un consigliere senza deleghe (i poteri del CdA e le deleghe conferite risultano dallo Statuto, dai verbali del CdA, dalla visura camerale e dagli altri atti depositati presso la Camera di Commercio).

Il CdA rimane in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Sindaco

Al Sindaco compete vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco rimane in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Controllo contabile

Vertiv è sottoposta al controllo contabile esercitato dalla società di revisione "Ernest & Young S.p.A." nominata in base alle disposizioni previste dall'art. 2409 bis c.c..

L'incarico è conferito dal Socio Unico, sentito il Sindaco, e ha durata triennale (sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022).

Procuratori

Gli Amministratori Delegati, conformemente ai poteri loro propri, hanno conferito procure ad hoc, come da mandati depositati presso la Camera di Commercio e risultanti, quindi, dalla visura camerale della Società.

Organigramma

La struttura organizzativa aziendale è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito l'organigramma identificando le varie funzioni aziendali aventi autorità, responsabilità e compiti.

2.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Vertiv S.r.l.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Vertiv S.r.l. risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di reati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure/protocolli e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di Vertiv, anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato realizzato tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, le linee guida di Confindustria.

In particolare:

- è stato predisposto un Codice Etico con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto, e di cui si dirà infra;
- sono stati verificati i poteri autorizzativi e di firma nonché le procedure manuali ed informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- sono state identificate le aree a rischio attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi;
- per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte idonee procedure organizzative;

- è stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che esso sia basato su specifici principi di controllo quali:
 - la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
 - la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni;
 - il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo (richiesta di disposizione di pagamento specificatamente formalizzata, autorizzazione della funzione competente, controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato, verifica pagamento, controllo fattura ed inserimento in contabilità);
 - la documentazione dei controlli svolti;
- è stato identificato un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi nelle aree sensibili;
- sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- è stata avviata un'opera di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Codice Etico.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi base di:

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- definizione chiara di compiti e responsabilità con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- adesione al Codice Etico, alle regole di comportamento ed alle procedure organizzative predisposte dalla Società al fine di disciplinare ogni attività aziendale improntandola a criteri di trasparenza ed eticità;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati;
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico e delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**.

La **Parte Generale** descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello di Vertiv, nonché la previsione del Sistema Disciplinare.

La **Parte Speciale** è costituita da specifiche Sezioni diversificate in ragione della tipologia di reato presupposto e, conseguentemente, delle attività sensibili oggetto di mappatura.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integra poi con gli allegati:

- Codice Etico (allegato n. 1);
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza (allegato n. 2);
- Curricula dei membri dell'Organismo di Vigilanza (allegato n. 3)
- Sistema disciplinare (allegato n. 4)
- Protocolli comportamentali (allegato n. 5).

È, inoltre, allegato (allegato n. 6) un indice delle procedure interne con indicazione del luogo (fisico e/o virtuale) di archiviazione.

2.5 Il Codice Etico

La Società è da molti anni impegnata a promuovere e garantire il rispetto degli obblighi di legge, in conformità con i più elevati standard etici, da parte di tutto il personale Vertiv – compresi amministratori e dirigenti – nonché da parte dei dipendenti di tutte le business unit Vertiv e delle società controllate da Vertiv.

A tal fine ha creato un Codice Etico (“Manuale per i dipendenti sul programma etico e deontologico Vertiv”) consegnato a tutti i dipendenti.

Alla pubblicazione e consegna del Manuale di etica e conformità si affiancano, inoltre, varie iniziative quali attività di training, formazione per i nuovi assunti, refresh annuale per tutti i dipendenti, la pubblicazione nella bacheca aziendale di volantini con l'indicazione delle linee guida e delle modalità di segnalazione di eventuali problematiche, la nomina di un dirigente preposto per l'Etica.

Inoltre, la Società ha recepito le procedure etiche e anti-corruzione del Gruppo di appartenenza (Gruppo Vertiv) in cui sono chiaramente delineati i comportamenti ritenuti a rischio.

2.6 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo – in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1 lett. a) del Decreto – è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

In particolare.

In data 19 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di Emerson Network Power S.r.l. ha approvato l'adozione del Modello Organizzativo (aggiornato a gennaio 2015).

In data 30 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione Chloride S.r.l. ha approvato l'adozione del Modello Organizzativo.

In data 31 ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Vertiv S.r.l., anche a seguito delle ultime vicende societarie, ha approvato modifiche ed integrazioni (sia alla Parte Generale sia alla Parte Speciale).

In data 6.02.2019¹ nonché in data 12 Settembre 2022² il Consiglio di Amministrazione di Vertiv S.r.l., anche a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso degli anni nonché di una costante attività di mappatura delle aree a rischio, ha approvato modifiche ed integrazioni (sia alla Parte Generale sia alla Parte Speciale).

La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello deliberato dal CdA è garantita dall'Organismo di Vigilanza che riferisce periodicamente l'esito del suo operato allo stesso CdA.

Ciò non toglie che il CdA sia direttamente responsabile dell'attuazione del Modello nella Società.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società.

A prescindere dal sopravvenire di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, ad esempio, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o della modalità di svolgimento delle attività di impresa, modifiche normative ecc.), il presente Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a revisione periodica.

Al Presidente del CdA e agli Amministratori Delegati è riconosciuta la facoltà di apportare eventuali modifiche e integrazioni al Modello e ai suoi allegati, purché il contenuto del Modello resti invariato nella sostanza.

2.7 Destinatari del Modello organizzativo

Il presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti e dirigenti dell'Ente e a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società.

Per quanto riguarda i collaboratori, intermediari commerciali, consulenti e i fornitori in genere, la Società provvederà a distribuire loro il Codice Etico nonché informarli dell'adozione da parte di Vertiv del Modello; la Società valuterà l'opportunità, anche in ragione della rilevanza della consulenza e/o fornitura, di inserire nei diversi contratti specifiche clausole di recesso e/o risolutive in caso di violazione del citato Codice Etico e dei principi che informano il presente Modello.

¹ Cfr. sul punto, verbale del Consiglio di Amministrazione del 6.02.2019

² Cfr. sul punto, verbale del Consiglio di Amministrazione del 12.09.2022

3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

3.1 Mappatura

L'art. 6, comma 2 lett. a), del Decreto indica, quali elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tra l'altro, l'individuazione delle cosiddette "attività a rischio", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Tale attività di mappatura ha consentito di estrapolare i processi sensibili esaminati nella Parte Speciale, alla quale sul punto si rinvia.

3.2 Controlli a presidio delle attività a rischio

Il sistema di controlli di Vertiv, modulato sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida di Confindustria nonché dalle best practice nazionali ed internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali individuati:

- principi generali di controllo relativi alle attività a rischio;
- procedure/protocolli specifici applicati alle singole attività a rischio.

3.3 Controlli generali. Il sistema di controllo interno

Il sistema di controlli di Vertiv è stato analizzato e valutato applicando i seguenti principi:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità:**
 - 1) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
 - 2) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza o attraverso suoi componenti, valuta con cadenza trimestrale l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. Al riguardo, la Società si è dotata di procedure e controlli tesi, tra le altre cose, a garantire il monitoraggio del sistema amministrativo, l'adeguatezza e l'affidabilità delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle procedure da parte delle varie funzioni aziendali.

3.4 Controlli specifici

A fronte delle attività a rischio sono stati individuati specifiche procedure/protocolli a presidio delle stesse. Si rinvia sul punto alla Parte Speciale del Modello nonché all'allegato n. 4 (Protocolli Comportamentali).

3.5 Gestione dei flussi finanziari

In relazione a tale aspetto, si veda la Parte Speciale del Modello.

3.6 Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/01 – art. 6, comma 1 lett. b) – l'Ente può essere esonerato da responsabilità se l'organo dirigente ha, fra l'altro affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo “...**il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento...**”.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza), unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Si tratta di un organismo interno alla società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente.

3.6.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle sue funzioni sono:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV deve essere sprovvisto di compiti operativo e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale. Il membro dell'OdV, in primo luogo, non deve essere legato all'Ente presso cui esercita le proprie funzioni di controllo da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse;
- **Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** il membro dell'OdV deve avere conoscenza specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- **Continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

3.6.2 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
 - modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti tutti i lavoratori;
- segnalare tempestivamente per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione;
- disciplinare il proprio funzionamento attraverso un regolamento delle proprie attività che preveda:
 - calendarizzazione delle attività;
 - determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
 - individuazione dei criteri e delle procedure di analisi;
 - verbalizzazione delle riunioni;
 - disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività aziendale e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- formulare le previsioni di spesa necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati, fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, adeguata e garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- verificare e valutare l'idoneità del Sistema Disciplinare previsto ai sensi del Decreto;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/01, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Per quel che concerne il funzionamento dell'OdV istituito presso Vertiv si rinvia allo Statuto allegato (allegato n. 2).

3.6.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha il dovere di riferire con regolarità alla Società, in accordo con le linee guida stabilite ed applicabili alle procedure etiche e di compliance aziendale, i fatti appresi nello svolgimento delle proprie funzioni e le azioni da esso attuate.

L'OdV provvederà a redigere con periodicità regolare (almeno una volta l'anno, entro il mese precedente la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dello schema di bilancio di esercizio) una relazione scritta dell'attività svolta, inviandola – appunto – al CdA e al Sindaco/Collegio Sindacale.

L'OdV è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Modello. A tal fine, di seguito sono descritti specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni del Modello e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.Lgs. 231/01;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione dei protocolli/procedure operative rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

L'OdV è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ossia l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e dei protocolli/procedure aziendali.

Tali segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- informando direttamente l'OdV tramite email all'indirizzo: VigilanceBody@vertivco.com oppure
- informando il proprio supervisore/manager locale, Rappresentante Risorse Umane o il Responsabile dell'Etica a livello mondiale che provvederanno ad inoltrare la segnalazione all'OdV;
- inviando un report accedendo alla relativa pagina tramite il seguente indirizzo mail www.Vertivco.ethicspoint.com;
- telefonando alla Ethics Hotline al numero +1-855-874-1654.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

L'OdV, a sua volta, provvederà a rendicontare i risultati dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione.

3.6.4 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione delle dimensioni della Società e del business aziendale, Vertiv S.r.l. ha istituito al proprio interno un OdV collegiale. I nominativi e i curricula dei membri sono riportati in allegato al presente Modello (allegato n. 3).

I membri dell'OdV sono stati nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016 e saranno identificati nelle persone di:

- Presidente Avv. Marco Linguerrì;
- Componente Dott. Paolo Dragone
- Componente Sig.ra Barbara Pernisa

3.7 Sistema Disciplinare

Un punto qualificante del Modello è costituito da un adeguato Sistema Disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi (allegato n. 4).

Il Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle della contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna, non potendosi ritenere sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra – aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Il Sistema Disciplinare adottato da Vertiv è pubblicato sulla intranet aziendale ed affisso nelle bacheche aziendali.

Con riguardo ai rapporti con consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti terzi, la Società valuterà, caso per caso, tenuto conto della tipologia del contratto e dell'entità anche economica del rapporto, di inserire una clausola contrattuale. In virtù di tale clausola, qualsiasi comportamento in contrasto con il Codice Etico, posto in essere dai soggetti sopra indicati, da cui derivi o possa derivare un pregiudizio alla Società ai sensi e per gli effetti del Decreto, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento.

3.8 Segnalazioni di condotte illecite

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/01 – art. 6, comma 2-bis, i Modelli prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare (cfr. paragrafo 3.7), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

3.9 Diffusione del Modello

Vertiv promuove la conoscenza, all'interno e all'esterno della Società, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi protocolli/procedure.

L'attività di comunicazione formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dal responsabile risorse umane e dai responsabili delle singole funzioni, di volta in volta coinvolte.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri i compiti di:

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività della Società, nonché sulle norme comportamentali.